



COMUNE di REVO'

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL
SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE
TAGESMUTTER**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2015 del 14.10.2015

Art. 1
Principi generali

1. In accordo con le finalità di cui alla L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e delle sue disposizioni attuative, il Comune di Revò riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.

Riconosce, pertanto, che il servizio di nido familiare – tagesmutter concorre in modo importante alla realizzazione di tali obiettivi, fornendo in modo professionale, educazione e cura ad uno o più bambini di altri presso il domicilio della tagesmutter o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari, consentendo alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (tagesmutter) adeguatamente formato ed operante in collegamento con organismi di cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e delle bambine attraverso soluzioni diversificate sul piano educativo, strutturale ed organizzativo.

Art. 2
Promozione e sostegno del servizio

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale, in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, così come previsto all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia" e s.m., di seguito denominata "legge provinciale", al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 3
Destinatari del sostegno economico

1. Il sostegno si concretizza nell'erogazione di un sussidio orario alle famiglie, diretto alla copertura, anche parziale, del costo sostenuto per la fruizione del servizio.

2. Sono ammesse a contributo le famiglie che:

- Utilizzino il servizio di nido familiare – Tagesmutter per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
- Utilizzino il servizio di nido familiare – Tagesmutter sul territorio provinciale;
- Utilizzino il servizio di nido familiare – Tagesmutter per bambini che, al compimento del terzo anno di età, non possono accedere alla frequenza della scuola materna per l'infanzia di riferimento.

Art. 4
Modalità di calcolo del sostegno

1. Allo scopo di differenziare la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese derivanti dalla fruizione del servizio Tagesmutter in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse sulla base dell'attestazione I.C.E.F. per i benefici del diritto allo studio e i servizi alla prima infanzia, la Giunta Comunale stabilirà, annualmente, l'entità del contributo economico che sarà determinato, fra un importo minimo ed uno massimo, tenendo conto dell'entità del contributo provinciale, quantificandolo per ogni famiglia di utenti sulla base dell'attestazione I.C.E.F. eseguita dalla Provincia Autonoma di Trento tramite i centri CAF abilitati.
2. Il Comune riconosce alla famiglia utente, a fronte di ciascuna ora di servizio effettivamente usufruita, un sostegno economico nel limite massimo, per ciascun bambino, di 140 ore mensili. Tale limite orario potrà essere ridotto o aumentato, con delibera della giunta comunale, in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziata in ciascun anno ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio. La riduzione del limite orario avrà effetto dal mese successivo dall'adozione del provvedimento.
3. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruita. Il contributo non è concesso per le ore non fruita.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia utente che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il contributo e la denominazione dell'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio. Alla stessa domanda dovrà essere allegata eventualmente l'attestazione dell'I.C.E.F. del proprio nucleo familiare ottenibile a partire dal 1 luglio di ogni anno presso gli sportelli dei CAF convenzionati presentando la domanda unica di agevolazioni nell'ambito del diritto allo studio e dei servizi alla prima infanzia, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti.
2. La famiglia utente potrà modificare le ore di fruizione del servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, comunicando tale modifica al Comune direttamente. Il Comune si riserva di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Art. 6

Valutazione della documentazione prodotta

1. Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione. Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale.
2. L'ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile dell'ufficio competente.

Art. 7

Liquidazione del sussidio

1. Al fine di ottenere l'erogazione del contributo la famiglia utente presenta agli uffici comunali una comunicazione delle ore effettuate per il servizio di tagesmutter allegando un prospetto presenze del bambino e copia della fattura rilasciata dall'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo.
2. Il comune procede alla liquidazione del contributo alla famiglia utente entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione.

Art. 8

Utilizzo sale comunali

1. Qualora gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti con i bambini residenti sul territorio non disponessero di spazi adeguati il Comune, previa richiesta scritta da inoltrarsi presso gli uffici comunali, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente eventuali sale in cui poter realizzare gli incontri tra genitori e le tagesmutter.

Art. 9

Responsabilità del comune

1. Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.
2. Il comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché ogni altra verifica sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.